

## ACCORDO DI INTEGRAZIONE / PERMESSO A PUNTI

### FONTI

- Art. 4 bis D.lvo 286/98 (**articolo inserito dall'art. 1, co. 25 L. 94/2009**)
- D.P.R. 179/2011
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 8946 del 6 dicembre 2011
- [Circolare del Ministero dell'Interno n. 1869 del 7 marzo 2012](#)
- [Circolare del ministero dell'Interno 21542 del 2 marzo 2012](#)
- [Circolare del Ministero dell'Interno n. 1583 del 5 marzo 2012](#)
- Circolare n. 6831 del 6 novembre 2012**

IN VIGORE DAL 10.03.2012

Da questa data il cittadino di Paese Terzo che fa ingresso in Italia, contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno DI DURATA DI ALMENO 1 ANNO, sottoscrive un ACCORDO, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

La STIPULA dell'accordo costituisce **CONDIZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO** del permesso di soggiorno

In Prefettura per 1 ingresso per lavoro o famiglia – in Questura per altri permessi

Se minore di età tra i 16 e i 18 lo sottoscrivono i genitori

All'atto della sottoscrizione sono assegnati allo straniero **16 CREDITI**

Con la sottoscrizione lo straniero si impegna a:

- acquisire un livello adeguato di **conoscenza della lingua italiana**;

- acquisire una sufficiente **conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione** e del funzionamento e organizzazione delle istituzioni pubbliche
- acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia (settore della **sanità**, della **scuola**, dei **servizi sociali**, del **lavoro**, degli **obblighi fiscali**)
- garantire l'adempimento dell'**obbligo scolastico da parte dei figli**

Lo stato si impegna a sostenere il PROCESSO DI INTEGRAZIONE dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali

DURATA ACCORDO: **2 anni**, prorogabili di **1**

#### **NON DEVONO SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO:**

- 1)** persone affette da patologie o disabilità tali da limitarne gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà nell'apprendimento linguistico attestati da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con SSN
- 2)** minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela (seguono già programma di integrazione sociale)
- 3)** vittime della tratta di persone, di violenza, di grave sfruttamento (seguono già programma di integrazione sociale)

**PARTECIPAZIONE GRATUITA A SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE SULLA VITA CIVILE IN ITALIA** (principi fondamentali della Costituzione, funzionamento e organizzazione delle istituzioni pubbliche, conoscenza della vita civile in Italia, per quanto riguarda la sanità, la scuola, i servizi sociali, il lavoro, gli obblighi fiscali, conoscenza dei diritti e doveri inerenti al soggiorno, diritti e doveri reciproci tra coniugi, e dei coniugi nei confronti dei figli)

**ENTRO 3 MESI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DELL'ACCORDO**

La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica comporta la perdita di 15 dei 16 crediti

**VERIFICA ACCORDO:**

**1 MESE** prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo ( 1 scadenza primavera 2014)

Convocazione per produzione della documentazione (frequenza a corsi, iscrizione figli a scuola) o per sottoposizione a test

**3 TIPI DI DECISIONE:**

**1)** se crediti pari o superiori a **30** (soglia di adempimento):

**ESTINZIONE ACCORDO E RILASCIO ATTESTATO**

**2) SE + 0 MA MENO DI 30: PROROGA DI 1 ANNO**

**3) SE 0 O MENO:**

**RISOLUZIONE ACCORDO PER INADEMPIMENTO**

+

**REVOCA PERMESSO**

+

**ESPULSIONE**

La **PERDITA INTEGRALE DEI CREDITI** determina la **REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO** e l'**ESPULSIONE DELLO STRANIERO**, ad eccezione che per:

- a) titolari di permesso di soggiorno per ASILO, per RICHIESTA ASILO, per PROTEZIONE SUSSIDIARIA, per MOTIVI UMANITARI
- b) titolari di permesso per motivi familiari
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- d) titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea
- e) titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

#### **DECURTAZIONE PUNTI:**

-in caso di condanne anche non definitive, anche a seguito di patteggiamento

- applicazione di misure di sicurezza

-irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10.000 euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari

#### **DECADENZA DALL' ACCORDO:**

in caso di rifiuto del rilascio del permesso, rigetto del rinnovo, revoca da parte del questore

